



COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 25 DEL 26/02/2019

OGGETTO: Convenzione del 22/02/1984 - Servizio di distribuzione del gas Combustibile per uso domestico, industriale, commerciale e di riscaldamento -Adempimenti ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del D.L.vo 164/00, del comma 4 dell'art. 46 bis del D.L. 159/07 conver. in L.222/07 e comma 4 quater dell'art.67 L.R.2/02, come modificato e integrato con l'art.94 L.R.9/15 e come stabilito dall'art.1 comma 453 della L. 232/2016 e s.m.i.

L'anno duemila diciannove giorno ventisei del mese di febbraio
alle ore 13.15 e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero Assessori, secondo il seguente prospetto: quattro

Presente

	Sindaco
Rag. Francesco SGROI	Assessore <u>si</u>
Sig. Giuseppe D'AMICO	Assessore <u>si</u>
Sig. Giuseppe GULLOTTO	Assessore <u>si</u>
Dott.ssa Maria MANCUSO	Assessore <u>SI</u>
Dott. Alfio PILLERA	Assessore <u>no</u>
	Assessore
	Assessore

Partecipa il Segretario Generale

Antonio TUMMINELLO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

Il Proponente

Il Responsabile

PREMESSO che in materia di distribuzione di gas la normativa ad oggi vigente prevede che:

► Con D.Lgs. n.164/2000 (cd. Decreto Letta) il legislatore ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;

► L'art. 15 del Decreto legislativo citato così come modificato dalla legge n. 239/04 (cd. Legge Marzano, art. 1 comma 69) e da successive disposizioni, ha prorogato per come segue il regime transitorio dell'attività di distribuzione del gas prevedendo specifici termini di scadenza per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del detto decreto e precisamente al comma 10bis recita:

10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo.

► In ambito regionale, l'art. 67 della legge regionale 2/2002 al comma 1 prevede:

1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 si applicano all'ordinamento della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni...

E al comma 5, in merito al periodo transitorio, (vedi infra, abrogato ex art. 94 L.R. n.9/2015), prevedeva:

5. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga.

► L'art. 86 legge regionale 4/2003 (vedi infra, abrogato ex art. 94 L.R. n.9/2015), prevedeva:

1. La data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015.

► Che in questo contesto, al fine di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del D.L. 1/10/2007 n.159 (introdotto in sede di conversione della legge 29/11/2007 n.222) ha delegato il Governo, e precipuamente il Ministro per lo sviluppo Economico e il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie locali, ad emanare due distinti decreti, uno finalizzato a stabilire "...i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas...", ed un secondo decreto per determinare "...gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio ...", nonché "...misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione...";

► In ottemperanza alla suddetta delega conferita al Governo sono stati emanati:

- il decreto ministeriale 19/01/2011 (pubblicato su G.U. 31/03/2011 n.74) che ha determinato i 177 ambiti territoriali minimi nel settore della distribuzione del gas naturale, di cui all'art. 46bis comma 2 D.L. n. 159/2007 conv. in legge 222/2007, secondo le modifiche apportate dall'art. 30 comma 26 della legge n.99/2009, definendo altresì le regole circa l'affidamento e la durata delle concessioni;
- il decreto ministeriale 21/04/2011 (pubblicato su G.U. 4/05/2011 n.102) "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas naturale" che ha stabilito in particolare gli obblighi a carico del distributore subentrante;
- il decreto 18/10/2011 (pubblicato su G.U. n.252 del 28/10/2011 suppl. ord. n.225) che ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale;

• il decreto 12/11/2011 n.226 (pubblicato su G.U. n.22 del 27/01/2012 suppl. ord. n.20), integrato successivamente con decreto ministeriale 22/05/2014 e di recente con decreto ministeriale n.106 del 20/05/2015, la cui ratio operativa è volta "...a rimuovere le barriere che ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore della vendita e a favorire lo sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale, promuovendo contemporaneamente l'incremento dei livelli di sicurezza e degli investimenti e la riduzione dei costi del servizio, a beneficio dei clienti finali". Con detto decreto sono disciplinati i criteri di gara, il bando di gara tipo, il disciplinare di gara tipo e i criteri di valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale cui la stazione appaltante deve attenersi e le disposizioni per la verifica di offerte anomale, gli aspetti organizzativi relativi ai rapporti tra gli enti locali appartenenti al medesimo ambito in merito alla redazione dei documenti di gara ed alla gestione del servizio, la costituzione di un comitato di monitoraggio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli enti locali ed al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso, e gli oneri una tantum e annuali che il gestore deve riconoscere agli enti locali del servizio della distribuzione del gas naturale. Determinante dunque risulta la redazione dello "stato di consistenza" ex art. 1 lett. l), l'acquisizione di tutte le informazioni ex art.4, nonché la predisposizione da parte della stazione appaltante, ex articolo 9 commi 3 e 4, delle "Linee guida programmatiche d'ambito" e del documento guida per gli interventi di estensione e potenziamento nei singoli Comuni in base a cui i concorrenti redigono il Piano di sviluppo dell'impianto di cui all'art. 15. È detto che "...le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere...";

• il decreto ministeriale 5/02/2013 con il quale è stato approvato il contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.164/2000;

Con successivi decreti (D.L. 69/2013 conv. in legge 98/2013, D.L. 145/2013 conv. in legge 9/2014, D.L. 91/2014 conv. in legge 116/2014) sono state prorogate le scadenze per la pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per i vari ambiti.

Con Decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, sono stati successivamente prorogati i termini per la pubblicazione dei bandi di gara, stabilendo nel contempo la possibilità di commissariamento per i Comuni inadempienti;

AD OGGI, l'art. 30 bis del D.L. 91/2014 conv. in legge n.116/2014 stabilisce per ciascun ambito le date aggiornate per l'intervento sostitutivo della Regione di cui all'art. 3 del D.M. 226/2011, in caso di mancata pubblicazione del bando di gara nei termini e, per l'ATEM Catania nord, inserito nel 7° raggruppamento dell'All. 1 decreto ministeriale n.226/2011, è prevista la data dell'11/03/2016, per mancata nomina della stazione appaltante e 11/11/2017 per mancata pubblicazione del bando di gara.

L'art. 94 della L.R. n.9/2015, rubricato "Modifiche all'art. 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e abrogazione dell'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 in materia di gas naturale" testualmente prevede:

1. L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:

"1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante 'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144' e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti commi."

2. All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo

23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato.

4 ter. E' fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario.

4 quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. Il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

4. L'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4 è abrogato.

CHE con convenzione del 22/02/1984 questo Comune affidava il servizio del gas Combustibile per uso domestico, industriale, commerciale e di riscaldamento alla società Siciliana gas s.p.a. per anni 30 decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello d'inizio della prima erogazione del gas (01.01.1995);

CHE per effetto di successive operazioni di incorporazione la concessionaria attuale risulta la società "ITALGAS - Largo Regio Parco, 9 - 10153 TORINO - codice fiscale e partita IVA 00489490011 "

CHE la convenzione non prevedeva canoni a favore del Comune;

CHE il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 21813 del 8/11/2012 ha fornito chiarimenti interpretativi, alla Federutility, relativi all'applicabilità dell'art. 46 bis, comma 4 del D.L. 159/07, convertito nella L. n. 227/07, in base ai quali ha chiarito che il periodo di applicazione dell'incremento del canone al 10 % del VRD "non può iniziare prima del raggiungimento della scadenza naturale o della scadenza anticipata ope-legis della concessione e che può durare fino al nuovo affidamento a seguito dell'aggiudicazione della gara d'ambito. La scadenza ope legis è raggiunta alla conclusione del periodo transitorio previsto dall'art. 15 del D.L.vo 164/00, come modificato dall'art. 69 della L. n. 234/04 e dall'art. 23 del D.L. n. 273/05, convertito in legge n. 51/06. L'applicabilità dell'incremento è inoltre subordinata a una delibera del Comune per la destinazione prioritaria delle risorse aggiuntive all'attivazione dei meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas delle fasce deboli di utenza."

CHE l'art. 94 della L.R. 9/15 ha modificato l'art. 67 della L.R. 2/2002, abrogando in particolare il comma 5 dello stesso articolo che prevedeva che le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n. 2/02, dovevano essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni;

CHE quindi ai sensi del comma 4 dell'art. 23 del D.L. n. 273/05 convertito con L. 51/06, essendo la rete di distribuzione stata realizzata ai sensi dell'art. 11 della L. n. 784/80, i termini di durata della concessione, anziché scadere il 31/12/2007 (termine transitorio stabilito dal comma 1) sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 164/2000; CHE, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del D.L.vo 164/00, il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;

CHE pertanto la convenzione di affidamento del servizio di distribuzione del gas combustibile per uso domestico, industriale, commerciale e di riscaldamento stipulata con la Società Siciliana gas s.p.a. oggi Italgas s.p.a. deve intendersi già scaduta al 20/06/2012;

CHE il comma 4 quater dell'art. 67 della L.R. 2/02, come modificato ed integrato con l'art.94 della L.R. 9/15 e come ulteriormente disposto dall'art. 1, comma 453, (Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Legge Finanziaria 2017), dispone anch'esso che nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di

cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000. I comuni, nei quali il canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD;

CONSIDERATO:

CHE il Comune di Randazzo non ha assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222, ed è interessato dalle nuove gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;

CHE la citata convenzione del 22/02/1984 con la quale questo Comune affidava il servizio del gas non prevedeva nessun canone a carico della società concessionaria del servizio;

CHE l'Amministrazione Comunale, fino al nuovo affidamento, ha la facoltà di richiedere il canone della concessione di distribuzione del gas, uniformandosi alle disposizioni della deliberazione AEEGSI n. 159/2008;

CHE sussistono i presupposti per poter richiedere il canone, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nella misura massima consentita pari al 10% del Vincolo Ricavi Distribuzione;

CHE questo Comune intende avvalersi della facoltà di richiedere l'applicazione dell'aliquota del 10% sul VRD, ovvero dalla data di notifica a Italgas Reti del provvedimento, le cui risorse, derivanti dal canone, saranno prioritariamente destinati all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas delle fasce deboli di utenti;

CHE stante il regime di concessione a favore della società Italgas è opportuno attivare il procedimento così come previsto dalle disposizioni normative sopraccitate ai fini della corresponsione del suddetto canone concessorio di distribuzione del gas naturale;

VISTO il provvedimento sindacale n. 41 del 27/12/2018 con il quale è stata confermata la nomina dei Capi settori;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

VISTO L'O. A.EE.LL. vigente nel territorio della Regione Siciliana;

SI PROPONE:

Per tutto quanto sopra motivato, che qui si intende per intero riportato anche se non materialmente trascritto

1. Di richiedere ad ITALGAS – Largo Regio 1. Parco, 9 – 10153 TORINO – codice fiscale e partita IVA 00489490011 – il canone annuale pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) con decorrenza dal 1° gennaio 2019, da destinare prioritariamente all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas delle fasce deboli di utenti;

2. Ad Italgas Reti di attivare presso l'Autorità per l'Energia Elettrica, di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, n. 237 del 28/12/2000, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 4 del 05/01/2001 e successive modificazioni il Gas e il Sistema idrico come appresso indicato:

• Il canone di concessione ex art. 46 bis del D.L. n. 159/2007 s.m.i. nella misura del 10% del vincolo dei ricavi di concessione con decorrenza 01 gennaio 2019, ovvero dalla data di notifica a Italgas Reti del provvedimento e fino a nuovo affidamento;

3. Disporre, per le suddette finalità, di prevedere nelle variazioni al bilancio di previsione 2019 gli appositi capitoli d'entrata e d'uscita;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il responsabile del Servizio interessato —
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

25/02/2019

Randazzo, li

IL RESPONSABILE

Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro trova la
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto
Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi di questo Ente;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto
che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva
la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Francesco SGROI

Sig. Giuseppe D'AMICO
L'ASSESSORE ANZIANO

Dott. Antonio TUMMINELLO
IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 27 FEB. 2019 al 14 MAR. 2019

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 FEB. 2019 al 14 MAR. 2019 e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, li

Dott. Antonio TUMMINELLO
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 FEB. 2019.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1' della L. R. 44/91
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2' della L. R. 44/91 (Immediatamente esecutiva)

Randazzo, li 26 FEB. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio TUMMINELLO